



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot.n. 13405 del 01/08/2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in **Italia e Bulgaria**, Paesi appartenenti all'Unione Europea della Sig.ra **Annalisa PECORARO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione N. 07-00-79 rilasciata in data 15/06/2018 dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"* secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. e costituisce titolo per l'esercizio della professione di *insegnante di Lingua e Letteratura italiana* per studenti di età compresa tra i 7 e i 19 anni e che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria;

VISTA l'Ordinanza del CdS, sezione Sesta, n. 3086 del 22/04/2022, che ha disposto che questo Ministero, in ottemperanza della sentenza CdS SEZ. VI n. 02438/2021 debba esaminare *la documentazione specificatamente riferita alla posizione dei ricorrenti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea [...], da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del CdS;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessato/a, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1196 del 19.05.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 3848 del 25.07.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico per il molise – Ufficio III Ambito territoriale di Campobasso, ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata presso l'Istituto omnicomprensivo di Larino (CB);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- Laurea in “Lettere – percorso indirizzo moderno” conseguita il 20 febbraio 2001 presso l'Università degli Studi di Salerno;

- Certificato di qualifica professionale di “Insegnante di Lingua e Letteratura italiana” serie NBU N. 004071, n. registrazione 893 rilasciato il 26 03 2018 dalla Nuova Università Bulgara di Sofia,

posseduto dalla Sig.ra **Annalisa PECORARO** nata il 12 03 1977 a Salerno Italia, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca